



REGOLAMENTO
del
GRUPPO UFFICIALI GARA
della
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

	FUNZIONE	NUMERO	DATA
Redazione	Presidente GUG		
Verifica	Segretario Generale		
Approvazione	Delibera Consiglio Federale	63	14/02/2017
Aggiornamento	Delibera Consiglio Federale	259	21/12/2017
Aggiornamento	Delibera Consiglio Federale	29	22/02/2019
Aggiornamento	Delibera Consiglio Federale	61	28/04/2022
Aggiornamento	Delibera Consiglio Federale	52	06/05/2024

Sommario

Capitolo I - COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE.....	4
Art. 01 Costituzione e scopi.....	4
Art. 02 Sede	4
Capitolo II - ORGANI DEL G.U.G. E LORO ATTRIBUZIONE	4
Art. 03 Organi del G.U.G.....	4
Art. 04 Requisiti per i componenti gli organi del G.U.G.....	4
Art. 05 Il Presidente	4
Art. 06 Il Vicepresidente	5
Art. 07 Il Comitato Centrale.....	5
Art. 08 Il Segretario.....	5
Art. 09 Attribuzioni del Comitato Centrale.....	6
Art. 10 Il Presidente Regionale	6
Capitolo III - CATEGORIA E RUOLI DEGLI UFFICIALI DI GARA.....	7
Art. 11 Suddivisione in categoria.....	7
Art. 12 Attribuzione qualifica Ufficiale di Gara.....	7
Art. 13 Ruoli speciali e Benemerenze	7
Art. 14 Ufficiale di Gara Associato	9
Art. 15 Ruolo Giudice Arbitro	9
Art. 16 Ruolo Giudice di Partenza di Nuoto.....	10
Art. 17 Centro Tecnico per la Pallanuoto – Ruolo Arbitri	10
Art. 18 Centro Tecnico per il Nuoto – Ruolo Giudici Arbitro e Giudici di Partenza	11
Art. 19 Ruolo Giudice Internazionale.....	11
Art. 20 Limiti di età	11
Art. 21 Commissioni Consultive.....	12
Art. 22 Designazioni.....	12
Art. 23 Ufficiali di Gara fuori quadro	12
Art. 24 Impegni dell’Ufficiale Gara	13
Art. 25 Divisa.....	13
Art. 26 Incompatibilità	13
Capitolo IV – CODICE ETICO E DI COMPORAMENTO	14
Art. 27 Codice Etico e di Comportamento.....	14
Art. 28 – Segnalazione delle violazioni	14

Art. 29 – Comitato dei Garanti	14
Capitolo V – NORME FINALI	15
Art. 30 – Validità	15
Art. 31 – Norma transitoria	15

Capitolo I - COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE

Art. 01 Costituzione e scopi

- 1) Il Gruppo Ufficiali Gara (di seguito **G.U.G.**) è un Settore Centrale Tecnico con articolazioni periferiche e con autonomia funzionale per l'attuazione dei propri compiti istituzionali, indicati all'art. 53 del Regolamento Organico.
- 2) Esso ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare gli Ufficiali di Gara e di provvedere, per loro mezzo, alla esatta applicazione dei Regolamenti tecnici e delle relative Norme Federali.
- 3) Il presente Regolamento, previsto dall'art. 32, comma 2, lettera d), dello Statuto, disciplina la struttura e il funzionamento del **G.U.G.**

Art. 02 Sede

- 1) La Sede centrale del **G.U.G.** è presso la F.I.N. Centrale.
- 2) Le Sedi territoriali del **G.U.G.**, di norma istituite presso gli Organi periferici della F.I.N.

Capitolo II - ORGANI DEL G.U.G. E LORO ATTRIBUZIONE

Art. 03 Organi del G.U.G.

- 1) Gli Organi del **G.U.G.** sono:
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - il Comitato Centrale;
 - il Segretario del Comitato Centrale;
 - i Presidenti Regionali.

Art. 04 Requisiti per i componenti gli organi del G.U.G.

- 1) I Componenti gli Organi del **G.U.G.** devono essere scelti tra gli Ufficiali di Gara regolarmente inquadrati e fra coloro che, muniti dei requisiti tecnici, professionali, morali, diano per l'attività svolta, le più ampie garanzie di probità.

Art. 05 Il Presidente

- 1) Il Presidente del **G.U.G.** viene nominato, su proposta del Presidente della F.I.N., dal Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile successiva all'insediamento del Consiglio Federale eletto per ogni nuovo quadriennio.
- 2) Il Presidente deve essere individuato tra i soggetti tesserati al Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N. e che risulti in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.
- 3) L'incarico è conferito per il quadriennio olimpico, salvo revoca da parte del Consiglio Federale.
- 4) Presiede il Comitato Centrale e dirige l'attività del **G.U.G.**

- 5) In caso di sua temporanea assenza o di impedimento il Presidente delega in tutto o in parte tutte le sue funzioni al Vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Consigliere del **G.U.G.** più anziano di nomina federale.

Art. 06 Il Vicepresidente

- 1) E' nominato -su proposta del Presidente del **G.U.G.**- dal Consiglio Federale e dura in carica per il quadriennio olimpico, salvo revoca.
- 2) Deve essere individuato tenendo conto dei criteri indicati al precedente articolo 4 e che risulti in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.
- 3) Nel caso in cui venisse a cessare definitivamente dalla carica per dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti, la nomina del sostituto è effettuata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del **G.U.G.**
- 4) In caso di temporanea assenza o di impedimento del Presidente viene delegato in tutto o in parte a gestire le attività del **G.U.G.**
- 5) Ha il compito di supportare il Presidente nelle attività di gestione del **G.U.G.**

Art. 07 Il Comitato Centrale

- 1) Il Comitato Centrale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del **G.U.G.**, sentito il parere degli Ufficiali di Gara rappresentativi di ciascun settore.
- 2) Il Comitato Centrale è nominato per il quadriennio olimpico, salvo revoca.
- 3) E' composto da un Vicepresidente, da sei Consiglieri in rappresentanza dei settori sportivi federali (Nuoto, Tuffi, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento e Nuoto di Fondo) e da un Segretario.
- 4) I Consiglieri devono essere individuati tenendo conto dei criteri indicati al precedente articolo 4 e che risultino in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.
- 5) Nel caso in cui uno o più Consiglieri venissero a cessare definitivamente dalla carica per dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti, la nomina del sostituto o dei sostituti è effettuata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del **G.U.G.**

Art. 08 Il Segretario

- 1) E' nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del **G.U.G.**
- 2) Partecipa a tutte le riunioni del Comitato Centrale e ne redige i verbali, senza diritto di voto salvo che ne faccia parte come Consigliere. In caso di sua assenza le funzioni di Segretario vengono svolte da un Consigliere incaricato dal Presidente del **G.U.G.**

Art. 09 Attribuzioni del Comitato Centrale

- 1) Il Comitato Centrale del **G.U.G.** provvede a:
 - a) predisporre i programmi relativi all'organizzazione e inquadramento del Gruppo Ufficiali Gara;
 - b) sovrintendere allo svolgimento dei corsi per Aspiranti e dei Corsi di perfezionamento tecnico;
 - c) proporre al Presidente del **G.U.G.** Centrale la nomina dei Designatori degli Ufficiali di Gara, per i diversi Settori, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale;
 - d) individuare gli Ufficiali di Gara per l'attività Internazionale, da sottoporre alla approvazione per nulla osta del Segretario Generale F.I.N.;
 - e) coordinare l'attività dei Presidenti Regionali;
 - f) adottare le iniziative necessarie per l'assolvimento dei compiti devoluti al G.U.G.;
 - g) presentare al Consiglio Federale proposte di aggiornamento dei Regolamenti Tecnici e del Regolamento del **G.U.G.**

Art. 10 Il Presidente Regionale

- 1) I Presidenti Regionali del G.U.G.:
 - a) sono nominati dal Consiglio Federale, tra coloro i quali abbiano i requisiti di cui all'art. 4, su proposta del Presidente del **G.U.G.**, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale competente per territorio;
 - b) devono essere individuati tenendo conto dei criteri indicati al precedente art. 4 e che risultino in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.
 - c) permangono in carica per il quadriennio olimpico, salvo revoca da parte del Consiglio Federale;
 - d) possono nominare uno o più Ufficiali di gara con funzioni di collaboratore fiduciario del Presidente per assisterlo nel compimento delle attività nell'ambito Regionale.
- 2) I Presidenti Regionali hanno il compito di:
 - a) dirigere l'attività degli Ufficiali di Gara nell'ambito della Regione;
 - b) tenere aggiornati gli elenchi degli Ufficiali di Gara della Regione e ne segue l'attività fornendo al Comitato Centrale gli elementi di giudizio sulla loro preparazione tecnica;
 - c) provvedere, secondo le indicazioni del Comitato Centrale, allo svolgimento dei Corsi per Aspiranti Ufficiali di Gara;
 - d) indire periodiche riunioni degli Ufficiali di Gara della Regione, una delle quali al termine della stagione agonistica, ai fini dell'aggiornamento tecnico ed organizzativo degli stessi;
 - e) designare gli Ufficiali di Gara per l'attività regionale ed eventualmente, su richiesta del Comitato Centrale, per le manifestazioni nazionali;
 - f) svolgere i compiti assegnatigli dal Comitato Centrale;
 - g) coordinare l'attività dei Fiduciari Provinciali.

Capitolo III - CATEGORIA E RUOLI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 11 Suddivisione in categoria

- 1) Gli Ufficiali di Gara si suddividono in cinque categorie:
 - Ufficiale di Gara Effettivo;
 - Ufficiale di Gara **Associato**;
 - Ufficiale di Gara Benemerito;
 - Ufficiale di Gara “Ruolo d’Onore”;
 - Ufficiale di Gara Fuori Quadro.

Art. 12 Attribuzione qualifica Ufficiale di Gara

- 1) La qualifica di Ufficiale di Gara è rilasciata dal **G.U.G.** Nazionale su richiesta dei **G.U.G.** Regionali i quali provvedono alla selezione di candidati idonei a ricoprire tale qualifica.
- 2) La selezione avviene a cura dei Docenti / Fiduciari incaricati dai **G.U.G.** regionali attraverso la verifica delle conoscenze teoriche e pratiche possedute dal candidato in relazione alla disciplina sportiva di suo interesse.
- 3) Al fine di aumentare la capacità di reclutamento di nuovi Ufficiali Gara, i **G.U.G.** regionali possono organizzare appositi corsi di formazione, comunicando preventivamente al **G.U.G.** nazionale le modalità di svolgimento dei medesimi corsi.
- 4) I requisiti richiesti per l’ottenimento della qualifica sono:
 - a) cittadinanza comunitaria ed extra-comunitaria purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;
 - b) aver compiuto all’atto dell’iscrizione al Corso il 16° anno di età;
 - c) essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 25, comma 2, lettere c) e d) dello Statuto federale.

Art. 13 Ruoli speciali e Benemerenze

- 1) La qualifica speciale di “Ufficiale di Gara Benemerito” è assegnata a coloro che abbiano svolto con particolare merito l’attività di Ufficiale di Gara e che abbiano contribuito in modo esemplare e significativo al prestigio e alla buona immagine del **G.U.G.**, dando prova di particolari capacità propositive, tecniche e manageriali e che si siano contraddistinti per comportamenti pienamente rispondenti ai principi etici, di correttezza e di lealtà nello svolgimento dell’attività di tesserato **G.U.G.**
- 2) I ruoli speciali del Gruppo Ufficiali Gara sono i seguenti:

A) Ruolo Nazionale degli Ufficiali di Gara Benemeriti

Sono iscritti in questo ruolo gli Ufficiali di Gara di tutte le discipline su nomina del Comitato Centrale del **G.U.G.** a suo insindacabile giudizio tra coloro che:

- 1) abbiano ricoperto, per almeno due quadrienni olimpici completi, uno dei seguenti ruoli nell’organizzazione del G.U.G:

- Presidente Nazionale;
 - Vicepresidente Nazionale;
 - Componente del Comitato Centrale;
 - Presidente Regionale.
- 2) si siano particolarmente distinti in ambito nazionale e/o internazionale (*ad esempio quali componenti della Commissione Tecnica Fina o LEN, quali Designatori Nazionali di Pallanuoto, come Docenti Nazionali del G.U.G., ecc.*), ovvero si siano distinti capacità tecnica e organizzativa per almeno due quadrienni olimpici, contribuendo fattivamente alla formazione e perfezionamento degli Ufficiali di Gara e alla gestione di attività organizzative e/o manageriali.

Gli Ufficiali Gara possono inoltre essere iscritti nel Ruolo Nazionale degli Ufficiali di Gara Benemeriti, sentito il Presidente Regionale del GUG, per una delle seguenti motivazioni:

- 1) aver compiuto il 45° anno di età ed essere stati iscritti nelle liste internazionali per almeno due quadrienni olimpici completi e che gli stessi risultino essere stati impegnati in attività Internazionale;
- 2) aver compiuto 40 anni di anzianità di tesseramento continuativo nella Categoria di Ufficiale di Gara Effettivo ed essersi particolarmente distinti in ambito regionale per aspetti tecnici e/o organizzativi, contribuendo fattivamente allo sviluppo dei colleghi Ufficiali di Gara e alla gestione di attività organizzative e manageriali.

B) Ruolo Regionale degli Ufficiali di Gara Benemeriti

Sono iscritti in questo ruolo gli Ufficiali di Gara di tutte le discipline su nomina del Comitato Centrale del **G.U.G.**, su proposta del Presidente Regionale del **G.U.G.**, tra coloro che:

- abbiano compiuto 30 anni di anzianità di tesseramento continuativo nella Categoria di Ufficiale di Gara Effettivo;
- essere sempre stati rispettosi dei principi etici e di lealtà nell'esercizio dell'attività di Ufficiale di Gara;
- aver sempre osservato comportamenti esemplari e di esempio per tutti gli altri Ufficiali di Gara;
- aver sempre preso parte attiva all'attività del **G.U.G.** Regionale contribuendo al suo sviluppo (*ad esempio Docenti Regionali, Collaboratori, ecc.*).

La mancanza anche uno dei requisiti sopra elencati preclude l'inserimento del tesserato nella Categoria di Ufficiale di Gara Benemerito.

La proposta di nomina è di competenza del Presidente Regionale del **G.U.G.**, il quale deve inviare formale proposta corredata da una relazione che illustri il curriculum del candidato e il possesso dei sopra elencati requisiti.

Il Comitato Centrale del **G.U.G.** ha la facoltà di revocare la benemerenzza in caso di successivi comportamenti che ledano, direttamente o indirettamente, l'immagine della Federazione Italiana Nuoto, di tutti i suoi Organi e in particolare del Gruppo Ufficiali Gara. Non possono in ogni caso a far parte del Ruolo Regionale o Nazionale degli Ufficiali Gara Benemeriti i tesserati raggiunti da provvedimenti disciplinari, passati in giudicato, comminati dagli Organi di Giustizia della F.I.N. comportanti squalifiche superiori a 6 mesi nonché tutti i tesserati eventualmente sanzionati per violazione delle norme antidoping.

C) Ruolo D'onore

Sono iscritti in questo ruolo gli Ufficiali di Gara di tutte le discipline su nomina del Comitato Centrale del **G.U.G.** a suo insindacabile giudizio tra coloro che:

- siano inquadrati nella categoria degli Ufficiali di Gara Benemeriti Nazionali;
- abbiano terminato l'attività arbitrale;
- abbiano compiuto 50 anni di anzianità di tesseramento continuativo nella Categoria di Ufficiale di Gara Effettivo ed essersi particolarmente distinti per aspetti tecnici e/o organizzativi partecipando con merito ai vari ambiti dell'attività del **G.U.G.**;
- abbiano contribuito ad elevare l'immagine dello stesso dando prova di significative capacità propositive, tecniche e/o manageriali;
- siano stati sempre rispettosi dei principi etici e di lealtà che devono caratterizzare l'appartenenza al **G.U.G.**

Il Comitato Centrale del **G.U.G.** ha la facoltà di revocare l'attribuzione del Ruolo d'Onore in caso di successivi comportamenti del tesserato che ledano, direttamente o indirettamente, l'immagine della Federazione Italiana Nuoto, di tutti i suoi Organi e in particolare del Gruppo Ufficiali Gara.

Non possono in ogni caso a far parte del Ruolo d'Onore i tesserati raggiunti da provvedimenti disciplinari, passati in giudicato, comminati dagli Organi di Giustizia della F.I.N. comportanti squalifiche superiori a 6 mesi nonché tutti i tesserati eventualmente sanzionati per violazione delle norme antidoping.

- 3) Agli Ufficiali di Gara che si sono particolarmente distinti per la loro attività, il Comitato Centrale può rilasciare altresì attestati di benemerenzza e, laddove consentito dai Regolamenti, nonché richiedere agli Organi centrali della Federazione Nuoto di segnalare i tesserati **G.U.G.** che si siano particolarmente distinti nello svolgimento della loro attività sportiva al C.O.N.I. per la valutazione del conferimento di benemerenzze sportive.

Art. 14 Ufficiale di Gara Associato

- 1) Possono ricoprire il ruolo di Ufficiale di Gara Associato i tecnici e gli atleti agonisti, in regola con il tesseramento di società, che attraverso le strutture territoriali del **G.U.G.** presentino apposita richiesta; fatte salve le limitazioni previste dall'art. 26 e i requisiti previsti dall'art. 12 comma 4.
- 2) L'Ufficiale di Gara Associato può essere impiegato nell'ambito dell'attività giovanile e di propaganda di livello regionale ed esclusivamente nelle fasi di qualificazione.

Art. 15 Ruolo Giudice Arbitro

- 1) Il Ruolo di Giudice Arbitro è disciplinato come segue:
 - a) il Comitato Centrale costituisce, sentite le proposte dei Consiglieri del **G.U.G.** Centrale per le rispettive specialità, i ruoli nominativi dei Giudici Arbitri da impiegarsi per le attività di livello nazionale;
 - b) i Presidenti Regionali del **G.U.G.** costituiscono i ruoli nominativi dei Giudici Arbitri da impiegarsi per l'attività regionale, previa acquisizione e valutazione dei curricula personali degli Ufficiali di Gara selezionati;
 - c) i ruoli nazionali e regionali sono sottoposti a verifica annuale per l'eventuale aggiornamento.

- 2) I Giudici Arbitri inseriti nei sopra indicati ruoli sono designati:
 - a) dal **G.U.G.** Centrale, per la manifestazione agonistiche di livello nazionale o interregionale;
 - b) dal **G.U.G.** Regionale competente per territorio, per le manifestazioni agonistiche di livello regionale o minore, salvo la facoltà del **G.U.G.** Centrale di avocare tale funzione - in accordo con il competente **G.U.G.** Regionale - in presenza di particolari situazioni.
- 3) Al Giudice Arbitro compete la direzione tecnico-disciplinare delle manifestazioni agonistiche, indette o riconosciute dalla F.I.N. di Nuoto, Tuffi, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento e Nuoto di fondo, nonché quelle di Pallanuoto relative a concentramenti e tornei.
- 4) Il Giudice Arbitro espleta le funzioni allo stesso assegnate dal Titolo V del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.N.

Art. 16 Ruolo Giudice di Partenza di Nuoto

- 1) Il Ruolo di Giudice di Partenza di Nuoto è disciplinato come segue:
 - a) il Comitato Centrale, sentite le proposte del Consigliere del **G.U.G.** Centrale del Nuoto, costituisce i ruoli nominativi dei Giudici di Partenza da impiegarsi per le attività di livello nazionale;
 - b) i Presidenti Regionali del **G.U.G.** costituiscono i ruoli nominativi dei Giudici di Partenza di Nuoto da impiegarsi per l'attività regionale, previa acquisizione e valutazione dei curricula personali degli Ufficiali di Gara selezionati;
 - c) i ruoli nazionali e regionali sono sottoposti a verifica annuale per l'eventuale aggiornamento.
- 2) I Giudici di Partenza inseriti nei sopra indicati ruoli sono designati:
 - a) dal **G.U.G.** Centrale, per la manifestazione agonistiche di livello nazionale o interregionale;
 - b) dal **G.U.G.** Regionale competente per territorio, per le manifestazioni agonistiche di livello regionale o minore, salvo la facoltà del **G.U.G.** Centrale di avocare tale funzione - in accordo con il competente **G.U.G.** Regionale - in presenza di particolari situazioni.

Art. 17 Centro Tecnico per la Pallanuoto – Ruolo Arbitri

- 1) Prima dell'inizio di ogni stagione agonistica e successivamente alla nomina dei Designatori Nazionali come previsto nell'art. 8 punto c), viene istituito dal Consiglio Federale -su proposta del Presidente del GUG- il Centro Tecnico per la Pallanuoto (C.T.P.) presieduto dal Presidente del GUG e composto dal Consigliere per la Pallanuoto del GUG e dai Designatori Nazionali della disciplina.
- 2) Il compito del C.T.P. è quello di proporre all'approvazione del Comitato Centrale del GUG l'aggiornamento dell'elenco denominato "Ruolo degli Arbitri" da impiegarsi per le attività di livello nazionale e interregionale e le promozioni o dismissioni dalle fasce nazionali secondo le Regole di Funzionamento per la Pallanuoto in vigore.
- 3) Il Ruolo di Arbitro di Pallanuoto è disciplinato come segue:

- a) i Presidenti Regionali del **G.U.G.** costituiscono il ruolo nominativo degli Arbitri da impiegarsi per l'attività regionale, previa acquisizione e valutazione dei curricula personali degli Ufficiali di Gara selezionati;
- b) i ruoli nazionali e regionali sono sottoposti a verifica annuale per l'eventuale aggiornamento;
- c) gli Arbitri cui viene affidata la direzione delle partite di Pallanuoto, indette o approvate dalla F.I.N., costituiscono un apposito "Ruolo", suddiviso in ragione del diverso livello di impegno, per attività nazionale e regionale.

Art. 18 Centro Tecnico per il Nuoto – Ruolo Giudici Arbitro e Giudici di Partenza

- 1) Prima dell'inizio di ogni stagione, viene istituito dal Consiglio Federale - su proposta del Presidente del **G.U.G.** - il Centro Tecnico per Nuoto (C.T.N.) presieduto dal Presidente, o dal Vicepresidente del **G.U.G.** Nazionale, e composto dal Consigliere del Nuoto del **G.U.G.** e da Referenti Nazionali della disciplina.
- 2) Il C.T.N. ha il compito di pianificare e attuare, direttamente o per il tramite dei Presidenti Regionali, i piani di sviluppo e di specializzazione atti a garantire un adeguato livello prestazionale sia a livello nazionale che regionale.
- 3) Il C.T.N. ha la possibilità di avvalersi di Ufficiali Gara per garantire, in ogni forma, la capillare e uniforme erogazione della formazione su tutto il territorio nazionale.
- 4) Al C.T.N. spetta inoltre la formazione e l'aggiornamento dei Commissari Speciali di Nuoto.

Art. 19 Ruolo Giudice Internazionale

- 1) Il Ruolo di Giudice Internazionale è costituito dagli Ufficiali di Gara selezionati per le manifestazioni agonistiche internazionali, nel rispetto delle norme emanate dalla F.I.N.A., dalla L.E.N., dalla CO.ME.N. e dalla I.L.S. .
- 2) Il Comitato Centrale, sentita la Direzione sportiva dei settori agonistici, definisce i nominativi da inserire nel Ruolo di Giudici Internazionali, comunicandoli al Segretario Generale per il nulla osta e la trasmissione ai competenti Organi Internazionali.

Art. 20 Limiti di età

- 1) Per i ruoli, compresi quelli nominativi di specialità previsti dai precedenti artt. 14 (Giudice Arbitro), 15 (Giudici di Partenza), 16 (Arbitri di Pallanuoto) e 18 (Giudici Internazionali), sono fissati i seguenti limiti ai fini della permanenza nei Ruoli stessi:

Attività Nazionale

- | | |
|----------------------------------------------------|---------|
| – Commissario speciale (Delegato) | 75 anni |
| – Osservatore: | 65 anni |
| – Giudice Arbitro e Osservatore: | 65 anni |
| – Giudice Arbitro e Osservatore per la pallanuoto: | 75 anni |
| – Giudice di partenza: | 65 anni |

- Giudice a disposizione: 75 anni
 - Arbitro: 60 anni
- 2) Eventuali deroghe ai limiti di età previsti per le funzioni di cui al precedente punto 1), possono essere disposte dal Presidente del **G.U.G.** Nazionale nei casi di comprovata necessità previo valutazione di idoneità tecnica.
 - 3) La permanenza nei Ruoli è consentita fino al 31 dicembre dell'anno solare nel quale l'Ufficiale Gara ha raggiunto il rispettivo limite di età.
 - 4) Per i ruoli internazionali si rinvia alle norme emanate dalla FINA e dalla LEN.

Art. 21 Commissioni Consultive

- 1) Il Comitato Centrale può nominare Commissioni consultive su specifiche materie tecniche e organizzative.
- 2) Le Commissioni consultive possono essere composte da Ufficiali di Gara con particolare e provata esperienza nonché da altre figure dell'ordinamento federale, laddove ritenute utili.

Art. 22 Designazioni

- 1) La nomina dei Designatori degli Ufficiali di Gara per i Campionati Nazionali è effettuata per ogni stagione sportiva dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del **G.U.G.** Nazionale, sentito il parere del Comitato Centrale e degli Ufficiali di Gara rappresentativi di ciascun settore.
- 2) I Designatori provvedono a designare gli Ufficiali di Gara per l'attività nazionale tenendo presente le valutazioni tecniche e la condizione psico-fisica del soggetto da designare.
- 3) Il Presidente del **G.U.G.** Nazionale ha la responsabilità dell'operato dei Designatori nazionali e può richiedere al Consiglio Federale di provvedere alla loro sostituzione qualora non ne condivida l'operato.
- 4) I Designatori hanno facoltà di avvalersi di Delegati, Commissari e Osservatori i quali, per ciascuna manifestazione alla quale sono designati, compilano una relazione nell'ambito della quale, qualora richiesto, può prevedere la valutazione della prestazione e delle competenze degli Ufficiali di Gara impiegati, secondo i criteri stabiliti dai rispettivi settori.
- 5) Le designazioni per i Campionati Interregionali possono essere delegate dal Comitato Centrale al Presidente Regionale del **G.U.G.** competente per territorio principale.
- 6) Le designazioni per i Campionati Regionali o minori, sono effettuate dal Presidente Regionale del **G.U.G.** competente per territorio.

Art. 23 Ufficiali di Gara fuori quadro

- 1) Gli Ufficiali di Gara sono temporaneamente posti nel ruolo Fuori Quadro dal Comitato Centrale su richiesta dell'interessato.
- 2) La richiesta di collocamento Fuori Quadro può essere presentata con le seguenti motivazioni:

- a) motivi personali che impediscono l'attività federale di qualsiasi tipo;
 - b) per la richiesta di tesseramento in altre categorie federali altrimenti non compatibili con la qualifica di Ufficiale di Gara.
- 3) La permanenza minima nel ruolo Fuori Quadro è pari 24 mesi per i soggetti di cui al precedente comma 2) lettera a) e di 48 mesi per i soggetti di cui al precedente comma 2) lettera b).
- 4) La riammissione di Ufficiali di Gara nei quadri operativi è disposta dal Presidente del **G.U.G.** Regionale su richiesta dell'Ufficiale di Gara interessato e previa partecipazione ad un corso di aggiornamento tecnico.
- 5) La riammissione nei Ruoli deve essere formalmente comunicata al **G.U.G.** Centrale dalla struttura territoriale che l'ha disposta.

Art. 24 Impegni dell'Ufficiale Gara

- 1) All'atto della nomina, e per tutto il periodo della loro permanenza nei quadri, gli Ufficiali di Gara si impegnano:
- a) ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente i compiti loro affidati, uniformandosi alle norme federali di carattere tecnico disciplinare ed amministrativo, tenendo in ogni circostanza un contegno rispondente alle loro funzioni;
 - b) ad intervenire alle manifestazioni ogni qualvolta venga designato in servizio nonché a tutti le riunioni e/o raduni tecnici indetti dagli Organi del **G.U.G.** Centrale o Periferici;
 - c) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Federali, le delibere e le disposizioni dei competenti Organi Federali nonché di rispettare le regole emanate dal C.I.O., dalla F.I.N.A. nonché quelle emanate dagli altri organismi internazionali ai quali la F.I.N. aderisce;
 - d) ad osservare il divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente indirettamente aventi per oggetto gli incontri organizzati della F.I.N.;
 - e) al rispetto del vincolo di giustizia di cui all'art. 29 dello Statuto.

Art. 25 Divisa

- 1) Gli Ufficiali di Gara sono tenuti ad indossare, per tutto il tempo del loro servizio sul campo di gara, la prescritta divisa.
- 2) La composizione della divisa è stabilita dal Comitato Centrale.

Art. 26 Incompatibilità

- 1) Ai sensi dell'art. 26 comma 4 dello Statuto e dell'art. 23 comma 4 del Regolamento Organico, il tesseramento di Ufficiale di Gara è incompatibile con il tesseramento di Dirigente federale, Dirigente sociale e Tecnico sociale a partire dal secondo livello SNaQ (Allenatore).

Capitolo IV – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Art. 27 Codice Etico e di Comportamento

- 1) Il Comitato Centrale del **G.U.G.** provvede, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ad approvare per la successiva trasmissione al Consiglio Federale il "Codice Etico e di Comportamento" (Codice) che deve essere osservato da tutti gli Ufficiali di Gara nell'esercizio delle funzioni e ruoli loro attribuiti.
- 2) Il Codice entra in vigore, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della FIN.
- 3) Gli eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni al Codice sono proposte dal GUG Nazionale ed entrano in vigore con le medesime modalità di cui al precedente punto 2);
- 4) Il Codice integra le previsioni del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Art. 28 – Segnalazione delle violazioni

- 1) Gli Ufficiali di Gara sono tenuti a segnalare ogni comportamento posto in essere da un altro Ufficiale gara che si ritenga rappresenti una concreta ipotesi di violazione di una norma etica, avendo cura di esporre con la massima precisione possibile i comportamenti ritenuti inidonei.
- 2) La segnalazione dei presunti comportamenti inidonei in riferimento al Codice deve essere gestita con assoluta discrezione e nella piena tutela della riservatezza sull'identità del soggetto che ha effettuato la segnalazione e del soggetto nei cui confronti essa è stata svolta.
- 3) Le modalità per la presentazione delle segnalazioni sono indicate nell'apposito Codice.

Art. 29 – Comitato dei Garanti

- 1) La valutazione delle segnalazioni alle presunte violazioni del Codice da parte degli Ufficiali di Gara è demandata ad un Comitato dei Garanti, istituito presso il **G.U.G.** ed è composto da un collegio formato da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente del **G.U.G.**
- 2) Il Comitato dei Garanti provvede:
 1. a svolgere approfondimenti e verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme contenute nel Codice;
 2. a vigilare affinché alcuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie in ordine a possibili violazioni al Codice;

3. una volta accertata l'effettiva violazioni delle norme contenute nel Codice, provvede alla segnalazione alla Procura federale per la valutazione dei profili disciplinari;
4. agli organi competenti ad assumere le relative iniziative disciplinari, in base alla tipologia di trasgressione;
5. nel caso dell'accertamento di comportamenti gravemente lesivi della dignità e dell'integrità psicofisica, tramite forme di violenza fisica o psicologica, rispetto a qualunque soggetto, provvede alla immediata segnalazione alla Procura federale -anche nelle more del completamento delle proprie attività di verifica- al fine di valutare l'eventuale presenza di presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare da parte dei competenti Organi disciplinari federali. temporanea e segnalazione alla Procura Federale

Capitolo V – NORME FINALI

Art. 30 – Validità

- 1) L'entrata in vigore del Regolamento e delle sue eventuali modifiche decorre - previo deliberazione del Consiglio Federale - dalla data di pubblicazione sul sito Ufficiale della Federazione Italiana Nuoto.
- 2) Nei confronti di tutti i tesserati del Gruppo Ufficiali Gara trovano applicazione, oltre alle disposizioni indicate nel presente Regolamento, tutte le normative emanate dalla F.I.N.

Art. 31 – Norma transitoria

- 1) La qualifica di Ufficiale di Gara nella categoria "Associato" sarà rilasciata a partire dalla stagione 2024/2025.